



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** **Affari Generali, Organi Istituzionali,  
Appalti e Contratti, Politiche Sociali**

**Responsabile:** **Licheri Sandra**

**DETERMINAZIONE N.** **1459**

**in data** **28/11/2017**

**OGGETTO:**

Procedura ristretta per l'affidamento del "Servizio di pulizia dei locali e degli impianti sportivi comunali" per la durata di 2 anni - CIG: 7260870379 - Annullamento in autotutela

COPIA

## LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione n. 1361 del 08.11.2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procedura ristretta per l'affidamento in un unico lotto del "Servizio di pulizia dei locali e degli impianti sportivi comunali, secondo i criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012)" per la durata di 2 anni con un importo complessivo a base d'asta pari ad € 305.679,90, I.V.A. esclusa, di cui euro 4.040,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG:7260870379;

Preso atto:

- dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs 18 aprile 2015, n. 50 il quale testualmente recita *"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti";*

- del paragrafo 6 della nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017/Servizi e forniture dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dal quale si rileva in merito alla suddivisione in lotti *"Al riguardo, si richiama l'obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Tale suddivisione è finalizzata a favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (art. 51 Codice). A titolo esemplificativo, l'opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolto su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul territorio provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire. La suddivisione in lotti può essere prevista anche nell'ipotesi di servizi o forniture tra loro eterogenei, quando la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità e a condizione che la stessa assicuri il necessario coordinamento delle prestazioni per il tramite del responsabile del contratto."*

- del paragrafo 1 della nota illustrativa al bando tipo n. 2/2017/Servizi di pulizia dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel quale è stata ipotizzata la suddivisione in lotti sia prestazionali che funzionali. Evidenziando come l'ipotesi più probabile a verificarsi sia quella della distinzione in lotti funzionali, da intendersi come specifici oggetti di appalti aggiudicabili anche con separata ed autonoma procedura, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. qq) del Codice, perché riguardanti, per esempio, autonomi e distinti immobili, talvolta anche collocati a distanza tra loro;

Verificato che l'oggetto della procedura ristretta indetta con determinazione n. 1361 del 08.11.2017, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riguarda l'affidamento:

- del servizio di pulizia degli uffici comunali gestito dal Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
- del servizio di pulizia degli impianti sportivi gestiti dal Settore Edilizia pubblica e Servizi Tecnologici;

Rilevato che i suddetti servizi hanno costituito nel passato oggetto di specifici appalti aggiudicati con separata ed autonoma procedura;

Dato atto che la valutazione operata dall'Amministrazione, di far confluire in una singola procedura d'appalto servizi aventi analoghe caratteristiche prestazionali, si è basata:

- sulla necessità di evitare l'elusione delle disposizioni del codice per servizi, aventi analoghe caratteristiche prestazionali, che se frazionati resterebbero al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria;

- sulla necessità di garantire economicità ed efficienza nella gestione delle procedure d'appalto;

Ritenuto tuttavia di dover meglio valutare la sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 51- comma 1 D.Lgs 50/2016, della suddivisione in lotti funzionali *di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice dei contratti pubblici*;

Preso atto che la suddivisione in lotti delle gare (art. 51 D.lgs n. 50/2016) rappresenta oggi uno degli aspetti più problematici – ma anche più rilevanti – delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica dove la giurisprudenza non ha assunto un'interpretazione univoca, oscillando fra il deciso favore per una corretta “frammentazione funzionale” delle procedure a tutela della concorrenza ed invece, dall'altra parte, la tutela di mere logiche di risparmio (TAR Roma, II°26/01/2017 n 1345 – TAR Firenze, III°, 12/12/2016, N 1755);

Ritenuto che:

- il perseguimento delle finalità poste a fondamento delle valutazioni operate dall'amministrazione possano essere garantite anche con una gara ad oggetto plurimo come definita dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 52 del 12 gennaio 2017 nel caso di gara con più lotti;

- la suddivisione in lotti sia stata formulata dalla normativa in termini di doverosità se diretta a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese;

- il servizio relativo alla pulizia degli impianti sportivi singolarmente considerato evidenza autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'intero servizio di pulizia ;

- la valorizzazione della natura funzionale del servizio consente sul piano tecnico che la prestazione resa da più operatori economici rispetti in ogni caso standard qualitativi almeno equivalenti a quelli rinvenibili nella prestazione resa da un unico operatore e d'altro canto non si rilevano vantaggi economici specifici rinvenibili nella prestazione resa da un unico operatore economico potendosi viceversa conseguire maggiori vantaggi economici dalla presenza più capillare sul territorio di piccole e medie imprese;

Ritenuto pertanto sussistere tutti i requisiti perché la suddivisione in lotti dell'appalto di che trattasi assurga ad obbligo per l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016, rendendo di fatto viziata da illegittimità la procedura ristretta indetta con la suddetta determinazione n. 1361 del 08.11.2017;

Visto l'articolo 21 comma nonies della legge 241/90 il quale dispone *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi del suddetto articolo e in particolare:

- l'interesse pubblico finalizzato a favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese;
- il ristretto lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione del bando e del disciplinare di prequalifica, i cui termini per la presentazione delle candidature scadono il 13/12/2017, determina che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Considerato inoltre che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuno o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

Ritenuto quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, addivenire all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 che approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011);

Visto il decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016, avente ad oggetto il conferimento degli incarichi di direzione di settore, come modificato con decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione piano della gestione dell'esercizio 2017”;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

#### DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni sopra riportate, all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21, comma nonies della L. 241/1990 della determinazione n. 1361 del 08.11.2017 di indizione della procedura ristretta per l'affidamento del “Servizio di pulizia dei locali e degli impianti sportivi comunali, secondo i criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012)” per la durata di 2 anni e di tutti i documenti allegati e conseguenti;

Di dover procedere, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione della presente determinazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo [www.comune.sestu.ca.it](http://www.comune.sestu.ca.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14

marzo 2013;

Di provvedere alle medesime pubblicazioni, nel rispetto della normativa vigente, esperite per la pubblicazione del bando.

Istruttore Amministrativo

Maria Carmina Zanda

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 28.11.2017

L'impiegato incaricato